

STUDIO LEGALE PUERARI
Avvocati Associati
21100 VARESE - VIA DANDOLO, 10
Tel. 0332 240544 - 232562 - Fax 232009
info@studiopuerari.it

COPIA
PER NOTIFICA
COMUNE DI CASTELLANZA

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Nella causa n. 2299/2014 R.G. promossa dalla signora **FERRARIO PAMELA**, con l'Avv. Enrico Ruffini; *attore*

contro

COMUNE DI MARNATE, con gli Avv.ti Sergio Puerari e Giulia Puerari; *convenuto*

Atto di chiamata in causa di terzo Comune di Castellanza
nell'interesse di Comune di Marnate

1. Con atto di citazione 25.02.2014, che si allega, la signora Ferrario Pamela ha evocato in giudizio Comune di Marnate, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, per le lesioni asseritamente subite a seguito di una caduta accidentale occorsa il 16.10.2011, alle ore 01.00 circa, in Via per Marnate, in corrispondenza del confine tra Comune di Castellanza e Comune di Marnate.



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot. 12961/2014 Data: 04/07/2014

Ufficio.05 SEGRETERIA

Copia A: SEGRETARIO GEN.+TRIBUTI/ECON +POLIZIA
+POLIZIA LOCALE

Allegati: NO

LOCALE

5 MAR 2014
3189
Cognome
Fasc.

Avv. Enrico Ruffini
Via R. Sanzio, 1
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. e fax 0331.323965 - Cell. 348.7505482



COPIA

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Atto di citazione

La sig.ra Pamela Ferrario, nata a Castellanza (VA) il 05/03/1982, ivi residente in Via Bellini n. 10, c.f. FRRPML82C45C139V, rappresentata ed assistita dall'Avv. Enrico Ruffini, c.f. RFFNRC54E30E690E, presso lo studio del quale in 21052 Busto Arsizio (VA) - Via R. Sanzio n. 1 - è elettivamente domiciliata giusta delega a margine del presente atto e che chiede di ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0331.323965 o all'indirizzo PEC enrico.ruffini@ordineavvocatibustoarsizio.it, premesso che,

FATTO.

- Il giorno 16/10/2011, alle ore 1,00 circa in Marnate, l'Attrice, nel completare l'attraversamento della strada denominata Via Per Marnate all'altezza del confine con il territorio del Comune di Castellanza, finiva con il piede destro dentro una buca presente in prossimità di un tombino posto ai margini della carreggiata (lato destro direzione Castellanza/Marnate docc. 1a-1b), cadendo a terra e riportando lesioni personali;
- nell'occasione la buca non risultava visibile a causa dell'oscurità né era in alcun modo segnalata;
- recatasi al Pronto Soccorso della Clinica Mater Domini di Castellanza le veniva inizialmente diagnosticato un "trauma distrattivo - contusivo piede dx" (doc. 2), diagnosi successivamente precisata, in sede di visita specialistica ortopedica, in "distorsione tibio - tarsica destra con distrazione LPAA" (legamento peroneo - astragalico anteriore) e conseguente prescrizione di terapie e riposo (doc. 3);

DELEGO
a rappresentarmi, difendermi ed assistermi in ogni stato e grado della presente causa ed in atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione l'Avvocato

Enrico Ruffini

eleggendo domicilio in
Busto Arsizio
Via R. Sanzio, 1

conferendogli tutte le facoltà inerenti il mandato alle liti, comprese quelle di farsi sostituire transigere e sottoscrivere gli atti.
Dato atto di aver ricevuto l'informativa di legge presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Pamela Ferrario

Vera e autografa la firma
31.02.2014
Enrico Ruffini



- ritenendo imputabile l'infortunio ad omessa manutenzione di area sottoposta alla custodia dell'Ente territoriale, rivolgeva inizialmente richiesta risarcitoria al Comune di Castellanza (docc. 4 - 5);
 - verificato in seguito che la zona del sinistro ricadeva nell'ambito della circoscrizione territoriale del Comune di Marnate formalizzava analoga richiesta a tale Ente (doc. 6);
 - all'esito dell'istruttoria all'uopo esperita il Convenuto riconosceva che "... il punto in cui è avvenuto il sinistro è ubicato nel Comune di Marnate ..." (docc. 7 - 8: comunicazione Servizio Polizia Locale prot. n. 5448 del 12/04/2013 ed allegato datato 09/04/2013);
 - ciò nonostante, con successiva missiva del 22/05/2013, la NCC Srl, mandataria della gestione del sinistro per conto dell'Ente (e dopo una nutrita corrispondenza intercorsa sin dall'inizio col liquidatore), comunicava "inopinatamente" al sottoscritto Avvocato di aver archiviato la pratica in quanto "... il Comune di Marnate, a seguito di accertamenti esperiti, ci riferisce che il tratto di strada, campo del sinistro, è di competenza del Comune di Castellanza ..." (doc. 9);
 - alla stregua l'Attrice, intendendo adire l'Autorità Giudiziaria a tutela delle proprie ragioni, si sottoponeva previamente a visita medico legale per l'accertamento dell'entità delle lesioni nell'ottica della quantificazione del danno (doc. 10).
- Per ... dovere di cronaca si dà atto che, una volta delineati i termini della vertenza, la buca è stata sistemata (doc. 11).

DIRITTO.

I fatti esposti in narrativa delineano la sussistenza della responsabilità dell'Ente convenuto quale custode nonché

proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043.

Ritenuta l'esistenza del nesso causale tra evento dedotto e danno sulla base di quanto ci si propone di dimostrare in sede istruttoria, si osserva che le lesioni riportate dalla sig.ra Pamela Ferrario scaturiscono dalla determinante condotta omissiva del Comune il quale, nello specifico, ha trascurato di effettuare gli opportuni controlli ed i conseguenti necessari interventi manutentivi atti a prevenire la situazione di pericolo ed a scongiurare che il bene demaniale fosse esso stesso potenziale fonte di danno.

Al riguardo si osserva che l'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 (e successive modificazioni) impone agli Enti proprietari delle strade di provvedere "... alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi". Da tale norma scaturisce pertanto, anche a carico del Comune convenuto, l'obbligo di " *...verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza*" e ciò " *...anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada ...*", come statuito da Cass. Civ. Sez. III, n. 23562/2011 e precedentemente, in modo univoco, da Cass. Civ. nn. 9527/2010 e 17178/2008.

Orientamento peraltro confermato da altra recente giurisprudenza della stessa Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III[^], n. 22755/2013) secondo cui " *L'ente proprietario di una strada ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare ogni situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente*



ai limiti della medesima (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità ... comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata".

Obblighi a cui il Comune di Marnate ha omesso di uniformarsi nonostante avesse ricevuto, già in passato, segnalazioni di "... rottura ... e fissaggio precario ..." dei chiusini delle camerette di ispezione relativi alla rete fognaria di Via Per Marnate (doc. 12). Segnalazioni sintomatiche della necessità di adeguati controlli ed idonei interventi manutentivi nelle zone di ubicazione delle strutture superficiali della rete fognaria.

Per cui, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato l'evento, la responsabilità, come sopra prefigurata, è ascrivibile al Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c.

Sotto il primo profilo, perchè "... L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente alla sua estensione" (Cass. Civ. n. 6062/2012).

Sotto il secondo profilo perchè la buca nella quale è caduta l'Attrice configura una ipotesi di insidia non visibile né prevedibile (quindi di pericolo occulto) in quanto, oltre a trovarsi in un punto immerso nell'oscurità, non era in alcun modo segnalata (in materia, tra le altre: Cass. Civ. n. 23562/2011 già richiamata).

Relativamente alla determinazione del risarcimento, ci si riporta ai contenuti della Consulenza Medico Legale di cui al doc. 10, in base

alla quale, avuto riguardo alle tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale che si producono in stralcio (doc. 13 per l'individuazione del valore dell'indennità giornaliera e doc. 14 per la valutazione dell'invalidità permanente), si perviene alla seguente quantificazione:

| | |
|--|------------------|
| - danno biologico per invalidità permanente al 3%: | € 4.215,00; |
| - inabilità temporanea parziale gg. 10 al 75%: | € 1.080,00; |
| - inabilità temporanea parziale gg. 15 al 50%: | € 1.080,00; |
| - inabilità temporanea parziale gg. 20 al 25%: | € <u>720,00;</u> |
| totale | € 7.095,00; |

a cui andranno sommati gli interessi legali decorrenti dal fatto al soddisfo.

Per quanto premesso ed argomentato la sig.ra Pamela Ferrario, rappresentata ed assistita come sopra,

CITA

il Comune di Marnate, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 21050 Marnate (VA) - P.zza Sant'Ilario n. 1 - a comparire innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, Giudice designando ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del 02/07/2014, ore 9,00 e seguenti, invitandolo a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, nel merito: accertare la responsabilità del Comune di Marnate per

ESE

le lesioni riportate dall'Attrice in seguito al sinistro di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare lo stesso Comune di Marnate, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della sig.ra Pamela Ferrario, dell'importo di € 7.095,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente ed inabilità temporanea od a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio".

In via istruttoria: si formulano sin d'ora i seguenti capitoli di prova:

- 1) "Vero è che la notte tra il 15 ed il 16 Ottobre 2011, alle ore 1,00 circa, nel completare l'attraversamento della Via per Marnate all'altezza del civico 41, la sig.ra Pamela Ferrario cadde improvvisamente a terra";
- 2) "Vero è che nell'occasione Lei riscontrò che l'Attrice era finita con il piede destro in una buca presente in corrispondenza di un tombino posto ai margini della carreggiata";
- 3) "Vero è che la buca in questione è quella raffigurata nelle fotografie docc. 1a e 1b che Le si rammostrano";
- 4) "Vero è che il punto in cui si verificò l'evento era immerso nell'oscurità";
- 5) "Vero è che l'Attrice iniziò da subito a lamentarsi per il dolore che avvertiva alla caviglia destra";
- 6) "Vero è che Lei dovette sostenere l'Attrice per il tragitto sino alla sua vettura parcheggiata nelle vicinanze riaccompagnandola poi immediatamente a casa";
- 7) "Vero è che nel corso della notte la caviglia continuò a gonfiarsi ed il dolore ad accentuarsi";

8) "Vero è che la mattina del 16/10/2011 Lei accompagnò la sig.ra Pamela Ferrario al Pronto Soccorso dell'Istituto Clinico Mater Domini di Castellanza (VA)";

9) "Vero è che l'Attrice, anche dopo le cure apprestate dai sanitari del Pronto Soccorso, continuò ad avvertire dolore e gonfiore alla cavaglia destra";

10) "Vero è che l'Attrice si sottopose alla visita specialistica ortopedica del 28/11/2011 a causa del gonfiore e dei dolori persistenti alla cavaglia destra".

Si indicano a testi: su tutti i capitoli il sig. Christian Borsani, residente a Gorla Minore (VA) - Via U. Foscolo; sui capp. 9-10 la sig.ra Alberta Malacrida residente a Castellanza (VA) - Via Bellini n. 10.

Disporre CTU medico legale per l'accertamento della natura ed entità delle lesioni riportate dall'Attrice, della loro compatibilità con l'evento dedotto, della congruità della valutazione medico legale prodotta in atti rispetto ai postumi permanenti residuati e alla durata della inabilità temporanea, di quant'altro utile ai fini di giustizia.

Si producono:

- doc. 1a-1b) n. 2 foto raffiguranti il luogo del sinistro;
- doc. 2) certificato di Pronto Soccorso del 16/10/2011;
- doc. 3) certificato visita specialistica del 28/11/2011;
- doc. 4) denuncia di infortunio del 15/11/2011;
- doc. 5) raccomandata A.R. del 15/03/2012;
- doc. 6) raccomandata A.R. del 08/01/2013;
- doc. 7) comunicazione Comune Marnate del 12/04/2013;
- doc. 8) comunicazione Ufficio Tecnico Marnate del 09/04/2013;



- doc. 9) comunicazione da N.C.C. Srl del 22/05/2013;
- doc. 10) parere medico legale del 10/07/2013;
- doc. 11) fotografia dell'attuale stato del luogo;
- doc. 12) comunicazione Comune di Marnate del 30/01/2001;
- doc. 13) estratto tabelle Tribunale di Milano;
- doc. 14) estratto tabelle Tribunale di Milano.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare mezzi istruttori nei termini di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30/05/2003 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente causa è di € 7.095,00 e che il contributo unificato viene quindi assolto nella misura di € 206,00.

Busto Arsizio, 25/02/2014.

Avv. Enrico Ruffini




Informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3°, D.Lgs. n. 28/2010 e
art 84 D.L. n. 69/2013

Io sottoscritta Pamela Ferrario, nata a Castellanza (VA) il 05/03/1982, ivi residente in Via Bellini n. 10, c.f. FRRPML82C45C139V, dichiaro di essere stata informata dall'Avv. Enrico Ruffini, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3°, D.Lgs. 4 Marzo 2010 n. 28 e dall'art. 84, D.L. n. 69/2013:

- 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me ed il Comune di Marnate in relazione al risarcimento dei danni che ho riportato in occasione dell'infortunio occorsomi il giorno 16/10/2011 nonché dell'obbligo di utilizzare tale procedimento (ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 179/2007 e dall'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni per le materie ivi regolate) in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalermi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
- 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura ed in particolare:
 - a) della possibilità di giovarmi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino alla concorrenza di € 500,00, in caso di successo, credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
 - b) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
 - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Busto Arsizio, 23/01/2014.

Pamela Ferrario



Avv. Enrico Ruffini



Relazione di notifica

A richiesta della sig.ra Pamela Ferrario, come in atti rappresentata, assistita e domiciliata, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Busto Arsizio, ho notificato copia del retro esteso atto di citazione al COMUNE DI MARNATE, in persona del SINDACO pro tempore, con sede in 21050 MARNATE (VA) - PIAZZA SANTILARIO n. 1 - ed ivi

a Martiniell Pamela

Dipendente impiegata
in assenza


[Handwritten signature]
[Circular stamp]

6 FEB. 2014

ADM. N° A *1520 F 2837*
C.C. *258*
P. A. *519*
S. *717*
L. *052*
L. *829*

IA PUERARI
SE

2. Con comparsa di risposta 11.06.2014, che si allega, si costituiva in giudizio Comune di Marnate, contestando tutte le domande svolte dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto, sia in tema *an debeat*, sia in tema *quantum debeat*; preliminarmente l'Ente convenuto chiedeva autorizzazione alla evocazione in giudizio di Comune di Castellanza, al fine di essere manlevato e tenuto indenne di tutte le somme che, ad esito del presente giudizio, fosse eventualmente e in caso denegato, condannato a pagare all'attrice



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Nella causa n. 2299/2014 R.G. promossa dalla signora **FERRARIO PAMELA**, con l'Avv. Enrico Ruffini; attore

contro

COMUNE DI MARNATE (C.F.: 00263510125), con sede 21050 Marnate, Piazza S. Ilano n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*, Dott. Celestino Cerana, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Puerari (C.F.: PRRSRG45B08G047R) e Giulia Puerari (C.F.: PRRGLI80T70L682W), con domicilio eletto presso il loro studio in Varese, via Dandolo n. 10, per procura speciale apposta a margine del presente atto e per delibera della Giunta Comunale n. 42 in data 24.05.2014, che si allega (numero fax: 0332/232009; indirizzo di posta elettronica certificato: avvsergiopuerari@varese.pecavvocati.it); convenuto

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, comprese le procedure esecutive e di opposizione, l'Avv. Sergio Puerari unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Puerari, con domicilio eletto presso il loro studio in Varese, via Dandolo 10. Attribuisco loro ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di esigere e transigere le controversie, di incassare somme e rilasciare quietanze, svolgere domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, di procedere esecutivamente, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di proporre opposizioni ed impugnazioni, e di nominare sostituti processuali.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come dettagliatamente specificato nell'allegato, pure da me sottoscritto.

Comparsa di costituzione per Comune di Marnate

con istanza per l'evocazione in giudizio di Comune di Castellanza

La signora Ferrario Pamela ha agito nei confronti del Comune di Marnate al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in data 16.10.2011, alle ore 01.00 circa, in Marnate, via Per Marnate, quando, secondo la ricostruzione di controparte, *"all'altezza del confine con il territorio del Comune di Castellanza, finiva con il piede destro dentro una buca presente in prossimità di un tombino posto ai margini della carreggiata (lato destro direzione Castellanza/Marnate, cadendo a vertice riportando lesioni personali)"*.

La domanda è stata quantificata in atto introduttivo in € 7.095,00, di cui € 4.215,00, per la *"danno biologico per invalidità permanente al 3%"*; €



IL SINDACO
(Celestino Cerana)
La firma è autografa

Celestino Cerana
JV

1.080,00 per "inabilità temporanea parziale per gg. 10 al 75%"; € 1.080,00 per "inabilità temporanea parziale per gg. 15 al 50%" € 720,00 per "inabilità temporanea parziale per gg. 20 al 25%", oltre interessi legali.

* * *

Si costituisce in giudizio il Comune di Marnate, contestando le domande dell'attrice poiché infondate in fatto e in diritto, sia in tema *an debeat*, sia in tema *quantum debeat*.

I. Istanza per l'autorizzazione alla evocazione in giudizio di terzo in manleva

Preliminarmente, l'Ente deducente formula istanza per l'autorizzazione alla evocazione in giudizio di Comune di Castellanza, con sede in Castellanza, via Rimembranze n. 4, in persona del Sindaco *pro tempore*, al fine di essere manlevato e tenuto indenne, di tutte le somme che, ad esito del presente giudizio, fosse eventualmente, e in caso denegato, condannato a pagare all'attrice.

In forza di "Convenzione per lo scarico delle acque reflue da parte del Comune di Castellanza nel Comune di Marnate" del 13.06.1997 n. 96 (cfr. *doc. 1*, che si produce), la manutenzione del tombino – che, in tesi dell'attrice, era "sconnesso" – sito ai margini della carreggiata di via Roma/Via Per Marnate al confine tra Marnate e Castellanza, incombeva al Comune di Castellanza.

In effetti, con la Convenzione citata, il Comune di Marnate aveva concesso al Comune di Castellanza "il collegamento della fognatura comunale di Castellanza al proprio collettore per recapitarvi le acque di scarico civili industriali della zona compresa tra la Ferrovia Nord Milano ed il confine



con Marnate”.

Le parti della Convenzione pattuivano espressamente che “*Rimangono a carico del Comune di Castellanza tutte le spese per la realizzazione e manutenzione del collettore di collegamento della propria fognatura alla fognatura del Comune di Marnate*” (cfr. art. 1, comma 2 della Convenzione).

In proposito occorre rilevare che l’attrice stessa aveva indirizzato le proprie pretese nei confronti del Comune di Castellanza, per “*omessa manutenzione di area sottoposta alla custodia dell’Ente territoriale*” (cfr. pag. 2 dell’atto introduttivo e docc. 4 e 5 nel fascicolo dell’attrice).

E’ quindi evidente che, qualora, ad esito del presente giudizio, l’attrice fornisse idonea prova processuale dell’evento dedotto e del danno riconducibile alla caduta del 16.10.2011, Comune di Castellanza dovrà essere condannato a tenere indenne Comune di Marnate di tutte le somme ipoteticamente dovute alla signora Ferrario Pamela.

II. An debeatur

L’attrice non ha fornito alcuna dimostrazione del reale accadimento nel luogo e secondo le modalità descritti in atto di citazione.

In proposito, si rileva che controparte ha omesso di informare le Autorità di Polizia dell’accaduto, il cui intervento avrebbe certificato, mediante rilevazioni e misurazioni, una ricostruzione obiettiva della riferita caduta.

La tesi dell’attrice – che agisce al fine di sentire dichiarare la responsabilità dell’Ente convenuto “*ai sensi dell’art. 2051 c.c. ovvero dell’art. 2043 c.c.*” – è, comunque, infondata e contraddittoria, atteso che l’evento-caduta del 16.10.2011, qualora effettivamente occorsa nelle circostanze di tempo e luogo riferite da controparte, costituirebbe, semmai, conseguenza di un

comportamento imprudente, disattento e maldestro della signora Ferrario Pamela.

Del resto, le fotografie che si allegano sub **doc. 2** raffigurano chiaramente la posizione, la visibilità e le caratteristiche del manto stradale contiguo al tombino di scarico sito a margine della carreggiata in via Roma-Via per Marnate.

Come è noto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in tema di responsabilità da fatto illecito, secondo il principio del "*neminem laedere*", colui che si assume danneggiato ha l'onere di dimostrare la sussistenza di una "insidia" o "trabocchetto" (in tal senso Trib. Roma, 12 Marzo 2001) e il nesso causale tra questi e il danno.

Ma, nella fattispecie, tenuto conto che il sinistro, secondo la tesi dell'attrice, si è verificato in area ben visibile, proprio in corrispondenza di un lampione per la pubblica illuminazione, su tratto di strada piano e rettilineo, non può certo ravvisarsi "insidia" o "trabocchetto": tali caratteristiche sono infatti insite in luoghi che presentino "situazioni di pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo)" (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 Gennaio 2000, n. 366).

Richiamando la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, costante ed univoca sul tema, il Tribunale di Varese – Giudice Dott. Leotta, con decisione n. 538 del 15-19 Maggio 2007 ha statuito che la cosiddetta "insidia" è caratterizzata da connotati tipici, quali "... l'oggettiva invisibilità ..." e "l'imprevedibilità del pericolo" (Cass. Civ. 8 Novembre 2002, n. 15710), precisando che la situazione di pericolo occulto "... ricorre ... quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente



*requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità
subiettiva del pericolo stesso ...*" (Cass. Civ. 05.07.2001, n. 9092; Cass. Civ.
16.06.1998, n. 5989).

Il Tribunale di Varese, ha poi specificato che *"si richiede, a monte di tali
valutazioni, l'obiettiva esistenza dell'insidia, cioè della situazione di
pericolo, solo in presenza della quale si potrà valutare la sussistenza delle
caratteristiche appena indicate"*.

Nella fattispecie, non è neppure invocabile una **responsabilità del custode
ex art. 2051 c.c.**, atteso che le norme di legge non esonerano l'utente
dall'onere di dimostrare l'esistenza di nesso causale tra la *res* e l'evento, pur
esauendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che questo si è
prodotto come conseguenza ineluttabile della particolare condizione –
potenzialmente lesiva – originariamente posseduta o successivamente
assunta dalla cosa (Cass. Civ., Sez. III, 02.02.2006 n. 2284; Cass. Civ., Sez.
II, 29.11.2009 n. 25243; Cass. civ., Sez. III, 6.08.1997, n. 7276).

Con riferimento alla disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c., in tema
di responsabilità per danni da cose in custodia, la Suprema Corte ha chiarito
che *"il caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del
custode, può anche consistere nel comportamento del danneggiato, allorché
questi abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso"* (cfr. Cass.
civ. 25.05.1994, n. 5083).

La giurisprudenza del Supremo Collegio menziona formule che individuano
il fortuito anche nel fatto del danneggiato o del terzo, che *"si ponga rispetto
alla sfera di azione del custode, siccome dotato di impulso causale
autonomo, e cioè come un fattore assolutamente eccezionale, non previsto né*

prevedibile e di per sé sufficiente a produrre l'evento" (Cass. Civ. 20.12.1972, n. 2487; Cass. Civ. 8.03.1980, n. 1554; Cass. Civ. 20.01.1982, n. 365).

Qualora la cosa in custodia svolga il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno – in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che può ben essere integrata dallo stesso comportamento della persona danneggiata – si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.

Il giudizio sulla autonoma idoneità causale del fatto esterno – estraneo alla cosa – va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, e **quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dell'utente, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.** (Cass. Civ. Sez. III, 17.01.2001, n. 584; tale statuizione è stata richiamata dal Tribunale di Roma, Sez. XI in sentenza n. 8456 del 15.03.2004 in *Lex e Repertorio* 24).

La Corte di legittimità ha statuito poi che *"Il caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno"* (Cass. Civ., Sez. III, 10.03.2005, n. 5326).

Nella fattispecie, il comportamento della danneggiata integra il cosiddetto



caso fortuito incidentale, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, conseguentemente, esclude la responsabilità del custode.

La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 15383 del 6.07.2006, ha poi specificato che: *“Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva dell'amministrazione ex articolo 2051 del C.c., quanto in caso di responsabilità della stessa ex articolo 2043 del C.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale - che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità dell'amministrazione se tale comportamento è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 comma I C.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del danneggiato”* (Cass. Civ., sez. III 6.07.2006, n. 15383).

Per il principio di autoresponsabilità, ex art. 1227 cod. civ., ognuno deve risentire, nella propria sfera giuridica, delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.

III. Circa le lesioni accampate in atto di citazione

La domanda dell'attrice è infondata e ridondante anche circa la quantificazione del danno.

In particolare, l'Ente deducente contesta che la caduta del 16.10.2011 -

qualora effettivamente occorsa nel luogo e secondo la dinamica descritta in citazione – abbia cagionato le lesioni lamentate dalla signora Ferrario Pamela.

Si contesta la valutazione di danno del consulente dell'attrice, Dott. Alberto Milani, in misura del 3% quale danno biologico permanente (cfr. doc. 10 nel fascicolo di controparte), che, come è noto, non può assumere valenza processuale con efficacia probatoria nei confronti dell'Ente convenuto.

Tale valutazione appare palesemente ridondante rispetto agli accertamenti medici eseguiti presso l'Istituto Clinico Humanitas Mater Domini di Castellanza, ove alle ore 11.08 del 16.10.2011, a seguito degli opportuni esami strumentali veniva diagnosticato all'attrice: *"Trauma distorsivo-contusivo del piede dx"*, con **prognosi di soli giorni 3** (cfr. doc. 2, nel fascicolo di controparte).

In particolare, l'esito degli esami strumentali eseguiti ("Rx Piede DX" e "RX Tibio-tarsica Dx") dimostravano: *"Non fratture RX evidenti; rapporti articolari conservati. Tumefazione delle parti molli perimalleolari peroneali"* (cfr. doc. 2 pag. 2 dell'attrice), mentre la lamentata *"distorsione tibio-tarsica dx con distrazione LPAA"* veniva riscontrata, per la prima volta, soltanto in data 28.11.2011 (cfr. doc. 3 dell'attrice), a seguito di visita specialistica ortopedica, che non riportava alcun riferimento alla caduta asseritamente occorsa il 16.10.2011, cioè oltre quaranta giorni prima.

Pertanto, Comune di Marnate contesta la riferibilità di tale patologia all'evento dedotto in giudizio.

La signora Ferrario Pamela ha poi omesso di produrre attestazioni mediche ipoteticamente idonee a comprovare il periodo di inabilità temporanea



asseritamente perdurato per giorni 45.

* * *

Ciò premesso, l'Ente deducente rassegna le seguenti

CONCLUSIONI:

Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, in via preliminare:

- A) Autorizzare l'evocazione in giudizio di Comune di Castellanza (C.F.: 00252280128), Castellanza, via Rimembranze n. 4, in persona del Sindaco *pro tempore*, e disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., lo spostamento della udienza di prima comparizione onde consentire la citazione dell'Ente nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.

Nel merito:

- A) Respingere le domande formulate dalla signora Ferrario Pamela nei confronti di Comune di Marnate, poiché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi specificati in premessa. Spese di lite rifuse.

In via subordinata:

- B) Determinare l'equo indennizzo spettante all'attrice per le sole conseguenze di danno derivanti dall'evento del 16.10.2011 e condannare comunque Comune di Castellanza a manlevare e a tenere indenne Comune di Marnate, di tutte le somme che, ad esito del presente giudizio, fosse eventualmente condannato a pagare all'attrice.

Spese di lite integralmente rifuse.

Si allega delibera della Giunta comunale Comune di Marnate n. 42 del 24.05.2014.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia "Convenzione per lo scarico delle acque reflue da parte del Comune di Castellanza nel Comune di Marnate" n. 96 del 13.06.1997;
- 2) n. 3 fotografie relative al luogo indicato dall'attrice quale teatro dell'evento-caduta.

Ai fini della dichiarazione di valore per la chiamata di terzo, si dichiara che il valore della vertenza è pari ad € 7.095,00.

Varese - Busto Arsizio, 11 Giugno 2014.

Avv. Giulia Puerari



Avv. Sergio Puerari



3. Con provvedimento fuori udienza 18-19.06.2014, che si allega, il Giudice, dott.ssa Elena Masetti Zannini, autorizzava il convenuto ad evocare in giudizio Comune di Castellanza, disponendo lo spostamento della data di prima udienza al **17 Dicembre 2014, ore 9.30**, al fine di consentire la chiamata di terzo, nel rispetto dei termini di legge.





TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE

2299/14

RG n. 2582/2013

Il Giudice,

letti gli atti e i documenti

rilevato che la parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha tempestivamente richiesto di evocare in giudizio il Comune di Castellanza giudicato potenziale effettivo responsabile dei danni lamentati da parte attorea;

ritenuto che, pur non involgendo la istanza una ipotesi di litisconsorzio necessario, la chiamata pare opportuna, tenuto conto della connessione impropria particolarmente significativa e della utilità anche in vista di ipotetiche proposte conciliative;

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 269 c.p.c.

-Accoglie l'istanza della convenuta di differimento dell'udienza, per consentire la chiamata del terzo Comune di Castellanza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.

-Fissa nuova udienza di prima comparizione in data 17.12.2014

MANDA alla cancelleria perché il decreto sia comunicato alle parti costituite

Busto Arsizio, 18 giugno 2014

Il giudice

dott.ssa Elena Masetti Zannini

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CANCELLERIA CIVILE

19 GIU 2014

PERVENUTO - DEPOSITATO



Tutto ciò premesso, Comune di Marnate

CITA

COMUNE DI CASTELLANZA (C.F.: 00252280128), Castellanza, via Rimembranze n. 4, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire avanti il Tribunale di Busto Arsizio, Giudice dott.ssa Masetti Zannini, causa n. 2299/2014 R.G., alla udienza del giorno **17 Dicembre 2014, ore 09.30**, con invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi in suo contraddittorio o pronunciata contumacia, sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Busto Arsizio:

A) Respingere le domande formulate dalla signora Ferrario Pamela nei confronti di Comune di Marnate, poiché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi specificati in premessa. Spese di lite rifuse.

In via subordinata:

B) Determinare l'equo indennizzo spettante all'attrice per le sole conseguenze di danno derivanti dall'evento del 16.10.2011 e condannare comunque Comune di Castellanza a manlevare e a tenere indenne Comune di Marnate, di tutte le somme che, ad esito del presente giudizio, fosse eventualmente e in caso denegato condannato a pagare all'attrice.

Spese di lite integralmente rifuse.

Busto Arsizio, 2 Luglio 2014.

Avv. Giulia Puerari



Avv. Sergio Puerari



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli Avv.ti Sergio Puerari e Giulia Puerari, con studio in Varese, via Dandolo n. 10, nella loro qualità "ut supra", io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto All'Ufficio UNEP del Tribunale di Busto Arsizio ho notificato l'atto di chiamata di terzo sopra esteso a:

- **COMUNE DI CASTELLANZA** (C.F.: 00252280128), Castellanza, via Rimembranze n. 4, in persona del Sindaco *pro tempore*, ed ivi a mani di

Marotta Daniela
Castellanza 04/07/14
[Signature]